DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del BAS 656H (dimetenamid-p), dell'AC 900001 (picolinafen) e dello ZA 1963 (picossistrobin) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1999) 2276]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla decisione 1999/1/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(1) considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

(2) considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono stati presentati fascicoli a corredo delle relative richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva;

(3) considerando che il 16 aprile 1999 la società BASF AG ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva BAS 656H (dimetenamid-p);

(4) considerando che il 10 maggio 1999 la società Cyanamid Agro NV/SA ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva AC 900001 (picolinafen);

(5) considerando che il 26 maggio 1999 la società Zeneca Agrochemicals ha presentato alle autorità irlandesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva ZA 1963 (picossistrobin);

(6) considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri;

(7) considerando che i fascicoli riguardanti il BAS 656H (dimetenamid-p), l'AC 900001 (picolinafen) e lo ZA 1963 (picossistrobin) sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999;

(8) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

(9) considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

(10) considerando che tale decisione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari al richiedente, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

(11) considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Germania proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti il BAS 656H (dimetenamid-p) e l'AC 900001 (picolinafen) e che l'Irlanda proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante lo ZA 1963 (picossistrobin);

(12) considerando che la Germania e l'Irlanda presenteranno senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive con eventuali condizioni connesse; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la competenza tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

(13) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1. fascicolo trasmesso dalla società BASF AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del BAS 656H (dimetenamid-p) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999;
2. fascicolo trasmesso dalla società Cyanamid Agro NV/SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'AC 900001 (picolinafen) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999;
3. fascicolo trasinesso dalla società Zeneca Agrochemicals alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dello ZA 1963 (picossistrobin) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 10 giugno 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione